

STATUTO

**INTRECCI DI ARMONIA
COOPERATIVA SOCIALE A
R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PETRALIA SOTTANA PA VIA
PAPA GIOVANNI XIII 1

Numero REA: PA - 453392

Codice fiscale: 07349250824

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 07-10-2025 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al Repertorio n.53617/20560

S T A T U T O

DELLA COOPERATIVA SOCIALE

"INTRECCI DI ARMONIA COOPERATIVA SOCIALE A R.L."

(legge 8 novembre 1991, n.381 - lett.a) e b) D.Lgs.3 luglio 2017, n. 112)

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO E OGGETTO - NORMATIVA APPLICABILE

Art. 1 - Denominazione

È costituita, ai sensi della legge 8 novembre 1991 n. 381, art.1,lett. a) e lett. b), e del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.112 una società cooperativa sociale denominata: **"INTRECCI DI ARMONIA COOPERATIVA SOCIALE A R.L."** Ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112 la Cooperativa acquisisce di diritto la qualifica di imprese sociali.

Art. 2 - Sede

La cooperativa ha sede nel Comune di **Petralia Sottana (PA)**. Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale. Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede in altri Comuni, nonché l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.

Art. 3 - Durata

La cooperativa ha durata sino al 31(trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta).

Qualora la durata venisse prorogata prima della scadenza, i soci che non hanno concorso alla approvazione della deliberazione di proroga hanno diritto di recesso.

Art. 4 - Scopo e attività mutualistica

4.1 - La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, come modificato dall'art. 17, c. 1 d. lgs. 112/2017 non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante: a) la gestione di servizi socio- assistenziali ed educativi; b) lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art.4 della legge 381/91 e all'art. 2, c. 4 d. lgs. 112/2017. La cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale a scopo plurimo: l'attività di gestione dei servizi socio-assistenziali ed educativi è connessa con quella di avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati.

4.2 - La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

4.3 - Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma che consente la legislazione italiana.

4.4 Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 6 della legge del 3 aprile 2001, n. 142 e s. m. ed int.

4.5 - La tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla cooperativa e dall'Associazione di rappresentanza, nell'ambito delle leggi vigenti in materia, degli statuti speciali e dei regolamenti interni.

4.6 In quanto impresa sociale di diritto, i lavoratori della cooperativa hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'art. 51 d. lgs. 81/2015.

4.7 - La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano.

4.8 - La cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi non soci, avvalendosi anche delle prestazioni lavorative o di altra natura di soggetti diversi dai soci.

Art. 5 - Oggetto

La società cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, per il raggiungimento dei suoi scopi generali ed entro le modalità indicate, nel rispetto dei requisiti organizzativi imposti dalla normativa, potrà concretamente realizzare la gestione stabile o temporanea, in proprio, per conto terzi, in appalto e/o in convenzione, delle seguenti attività e servizi:

La cooperativa ha per oggetto sociale le seguenti attività che potrà svolgere in Italia, nei paesi comunitari ed extracomunitari:

- servizi domiciliari di assistenza, sostegno, animazione, sostegno psicologico e riabilitazione effettuati presso famiglie, scuole, ospedali o altre strutture di accoglienza;
- servizi di assistenza domiciliare in favore di persone portatori di handicap e/o inabili, minori, anziani, malati terminali, servizi di controllo medico a distanza; servizi di ascolto, counseling, sostegno, ascolto telefonico, assistenza psicologica, tutela legale volti alla prevenzione ed alla riduzione del disagio e dell'emarginazione; attività e servizi di riabilitazione, terapeutici e di arte-terapia;
- servizi aperti (assistenza domiciliare, assistenza abitativa, soggiorni climatici, marini, montani e termali, soggiorni vacanze, assistenza ai malati cronici e terminali ed alle loro famiglie, disbrigo pratiche, centri diurni e

notturni di assistenza anche con l'ausilio del telesoccorso);

- centri di incontro per le attività culturali, ricreative, di studio e occupazionali;
- promuovere l'assistenza socio-sanitaria presso le strutture esistenti nel territorio, nonché l'aggiornamento del relativo personale con l'istituzione di corsi di qualificazione e perfezionamento;
- progettazione, istituzione e/o gestione scuola materna e nido, doposcuola, ludoteche, centri di aggregazione, centri di orientamento, baby parking, campi estivi o educativi,
- attività parascolastiche, gite, escursioni, soggiorni estivi, nonché di impianti polivalenti per lo sport, l'aggregazione sociale, la cultura;
- corsi di formazione professionale, centri di orientamento, servizi di prevenzione della delinquenza e dell'uso di droghe;
- gestione e/o realizzazione di spazi per l'infanzia quali aree verdi attrezzate, parchi gioco, giardini d'infanzia, centri ricreativi cittadini (estivi e non), luoghi in cui i bambini, gli adolescenti, e categorie a rischio di esclusione possano ricevere gli stimoli necessari allo sviluppo della loro personalità;
- progettazione e realizzazione di piani alimentari personalizzati a domicilio, presso abitazioni private, comunità e RSA, per soggetti non autosufficienti che necessitano di "diete speciali" poiché affetti da determinate patologie o perché appartenenti ad alcune correnti ideologiche specifiche dove si escludono alcune categorie di alimenti (es: i vegani);
- sostegno agli affidatari; interventi a favore dei minori nei rapporti con l'autorità giudiziaria;
- attività e servizi di riabilitazione e/o trattamento terapeutico;
- servizi specialistici di accoglienza, presa in carico, trattamento terapeutico e socio-riabilitativo per minori vittime di abbandono, trascuratezza, abusi sessuali, maltrattamenti fisici, e/o psicologici; servizi specialistici di accoglienza, presa in carico, trattamento terapeutico e socio-riabilitativo per persone affette da dipendenza patologica, disturbi psichiatrici e/o doppia diagnosi;
- servizi specialistici di accoglienza, presa in carico, trattamento terapeutico e socio-riabilitativo per persone in condizione di emarginazione, povertà estrema, senza fissa dimora;
- comunità terapeutiche assistite, centri diurni, residenziali e semi-residenziali di accoglienza e socializzazione, centri sociali, case famiglie, centri di attività protetta, case albergo per minori, inabili, anziani, ed altri soggetti privi di assistenza familiare;

- centri di riposo per anziani, comunità alloggio destinate ad accogliere minori, inabili ed anziani, donne maltrattate, migranti, senzatetto, soggetti portatori di handicap fisici e psichici, malati cronici, ex-detenuti, ex-prostitute, tossicodipendenti, malati terminali, profughi e persone in difficoltà in genere, affetti da incapacità di provvedere da se, interamente o parzialmente, alle normali necessità della vita individuale e sociale, determinata da una deficienza, congenita o acquisita, fisica o psichica, e da una conseguente incapacità a livello della persona, avente conseguenze individuali, familiari e sociali;
- assistenza post-penitenziaria;
- promozione, progettazione, realizzazione e gestione di corsi di orientamento scolastico e professionale, di qualificazione e riqualificazione, nonché corsi di formazione, aggiornamento, formazione superiore e specializzazione avvalendosi anche della legislazione regionale, statale e comunitaria, in favore dei propri soci e di terzi;
- progettazione e realizzazione di iniziative di formazione continua, professionale e superiore nel campo della sanità, dei servizi sociali e di assistenza, dei servizi alla persona, interculturalità, cooperazione internazionale, etc..;
- corsi professionali di formazione, alta formazione, aggiornamento, qualificazione e riqualificazione nei vari settori di intervento del mondo del lavoro e dell'economia, nonché dei servizi ausiliari di collegamento;
- attività di informazione, orientamento, formazione, formazione specialistica, aggiornamento e consulenza rivolta soprattutto alla specifica preparazione di docenti, operatori sociali, operatori sanitari, terapisti e di animatori da qualificare per i soggetti svantaggiati e/o portatori di handicap in genere;
- attività di sensibilizzazione della comunità locale entro cui opera, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed accoglienza delle persone in stato di bisogno e/o emarginazione;
- segretariato sociale;
- attività di ricerca e sperimentazione nel settore sociale, sanitario, terapeutico e riabilitativo, come, ad esempio, sviluppo dei servizi educativi, pedagogici, ricreativi, riabilitativi, terapeutici, socio-pedagogici, psicologici, di orientamento scolastico, di orientamento al lavoro, di assistenza educativa scolastica, di prevenzione del disadattamento scolastico e sociale, nonché del disadattamento e della criminalità minorile;
- attività di orientamento ed inserimento lavorativo delle fasce deboli e svantaggiate e di tutti i soggetti con difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro;

- attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti, nonché la sperimentazione e la ricerca di nuove tecnologie didattiche, di informazione, di FAD (formazione a distanza) e di animazione anche con l'utilizzo di strumenti informativi;
- attività di assistenza sociale, di consulenza, di tutela sociale, di orientamento e di aiuto ai profughi, ecc., svolte a favore di individui o famiglie, al domicilio di questi o altrove, da enti pubblici o da organizzazioni di soccorso alle vittime di calamità e da organismi nazionali o locali di assistenza, nonché da specialisti che forniscono servizi di consulenza;
- consultori, strutture sociali scolastiche e parascolastiche, nonché i servizi ausiliari di collegamento;
- centri soggiorno vacanza e turismo, iniziative e servizi di turismo sociale e turismo sostenibile e responsabile;
- servizi di trasporto per persone svantaggiate;
- gestione di mense e di centri pasti, modernamente concepiti, per la fornitura e distribuzione di pasti caldi ad ospedali, scuole, mense aziendali, comunità, ecc..;
- manutenzione del verde pubblico e privato, aree attrezzate, sportive e manutenzione strade e giardini;
- potatura di regolazione di siepi e arbusti, abbattimento piante, taglio, pulizia boschi e sottoboschi; ripristini forestali e rimboschimenti;
- gestione di spazi per campeggio per la fruizione del territorio;
- promozione della cultura locale e del turismo enogastronomico;
- gestione itinerari sentieristici ippici, a piedi e in bicicletta, gestione di percorsi naturalistici;
- servizi di recupero ambientale;
- gestione di ostelli e altre strutture ricettive, servizi per l'ospitalità;
- servizi in campo culturale e museale;
- manutenzione e gestione del verde pubblico;
- aziende di turismo, agriturismo e attività extra alberghiero rurale;
- attività di cui al D.M. 274 del 07/07/1997 (pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione);
- promozione e sostegno di studi, progetti ed iniziative, percorsi formativi volti a favorire lo sviluppo socio economico reale, solidale e sostenibile;
- attività di ricerca, sperimentazione comune ad esempio sviluppo dei servizi socio-psico-pedagogici, di prevenzione del disadattamento scolastico e sociali della distrazione scolastica;
- servizi e strutture che, secondo l'evoluzione delle

politiche sociali, possano favorire la permanenza del soggetto svantaggiato nel proprio ambiente di vita familiare e sociale, creando ove possibile un'alternativa al ricovero in istituto;

- istituzioni e/o gestione di attività parascolastiche ed integrative, quali (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo) corsi di approfondimento scolastici, corsi musicali, corsi di assistenza educativa scolastica, di prevenzione del disadattamento scolastico e sociale, di orientamento scolastico a qualsiasi livello, corsi di informatica, laboratori di psico-motricità ed espressione corporea, creativi, ricreativi, arte-terapeutici, etc..;

- servizi di personale di vigilanza e custodia dei bambini malati, servizi di assistenza sanitaria, psicoterapeutica, di riabilitazione psicomotoria, per minori, anziani e portatori di handicap;

- servizi, progetti ed attività di turismo sociale, in particolare per soggetti svantaggiati e/o portatori di handicap;

- attività di produzione e pubblicazione di testi, riviste, articoli d'interesse sociale e/o nei vari settori di intervento della cooperativa;

- attività di produzione e diffusione di pubblicazioni culturali e ricreative periodiche che affrontino, in particolare, i problemi dei soggetti svantaggiati;

- promuovere, organizzare e gestire, sia direttamente sia con la collaborazione e/o con il finanziamento di altri organismi, pubblici o privati, attività educative e formative in qualunque forma, quali percorsi formativi, convegni, seminari, corsi di aggiornamento, animazioni nelle scuole ed altrove, corsi di formazione professionale, sociale e culturale, corsi di lingue e di informatica, formazione tecnica superiore (IFTS), specializzazione post lauream, servizio civile nazionale ed estero, tutoraggio per tirocini formativi, anche accogliendo stage e altre forme di formazione-lavoro per giovani ed adulti (EDA);

- servizi per l'inserimento in stage e tirocini, informa-giovani, servizi per il matching domanda/offerte di lavoro;

- promuovere e gestire centri di aggregazione sociale, culturale, ricreativa, con eventuali annessi pubblici servizi per la somministrazione di bevande ed alimenti, sale di ritrovo e di ricreazione, biblioteche, sale di lettura ecc.. che accrescano il benessere ed il grado di integrazione sociale dei propri soci, delle loro famiglie e della comunità in genere, nonchè, con particolare riguardo al corretto rapporto tra persona ed ambiente;

- promuovere, creare e gestire centri didattici e di sensibilizzazione sociale sull'utilizzo dei sistemi di produzione di energia alternativa e di eventuali prodotti

connessi, di utilizzo di tecnologie eco-compatibili, di produzione agricola secondo metodi biologici, al fine di diffondere uno stile di vita che consenta a tutti, nel sud e nel nord del pianeta, di vivere quanto più possibile con le proprie risorse nel rispetto rigoroso del proprio ambiente naturale, delle proprie tradizioni culturali ed in spirito di collaborazione e solidarietà reciproca;

- operare nel campo della cooperazione internazionale, attuata in autentico spirito di collaborazione tra popoli e tendente a favorire una più piena realizzazione dell'individuo, sia coinvolgendo e responsabilizzando i propri soci, le associazioni, gli enti locali, le scuole, i gruppi di volontariato, le forze sociali organizzate e i cittadini tutti sulle problematiche dello squilibrio tra nord e sud del mondo, della pace e della solidarietà, sia progettando, attuando e/o sostenendo forme di cooperazione diretta o indiretta con le comunità viventi nei paesi e nelle regioni economicamente svantaggiate, per soddisfare esigenze espresse dalle comunità stesse, determinate in base a principi di autogestione;

- gestione di scuole/percorsi scolastici alternativi per portatori di handicap e non, legati ad approcci educativi specifici, insegnamento tramite le nuove vie di comunicazione (internet); svolgere attività di informazione, di sensibilizzazione e di ricerca mediante l'organizzazione di conferenze, seminari, manifestazioni, mostre, spettacoli, concerti, fiere, interventi, nelle scuole e/o nelle università, manifestazioni pubbliche di vario genere anche in collegamento o con il contributo di enti pubblici e privati, o la realizzazione e distribuzione di materiale informativo, pubblicazioni, libri, riviste, opuscoli, siti web ed altri strumenti multimediali, per incentivare la diffusione fra i soci e i terzi delle più ampie conoscenze con riguardo allo scopo sociale; realizzazione di studi, analisi, pubblicazioni, incontri, dibattiti, filmati e prodotti multimediali, convegni, seminari, gemellaggi, missioni, raccolte di fondi, ed azioni di sensibilizzazione in genere sul tema della solidarietà internazionale, delle pari opportunità, della disabilità, dei diritti dell'infanzia, dell'integrazione sociale, della ricerca sociale, dell'occupazione, dello sviluppo sostenibile, dell'economia solidale, della pace, dell'Intercultura, della finanza etica, del consumo etico, dell'adozione a distanza, dei servizi sociali e della terapia psicologica, della cooperazione internazionale;

- studio dei fenomeni dell'immigrazione e dell'emigrazione;

- assistenza e formazione ad emigrati, immigrati, rifugiati e profughi;

- iniziative contro la "fuga dei cervelli";

- iniziative per favorire il pieno riconoscimento della

parità di trattamento con i lavoratori locali, l'inserimento nelle realtà locali, servizi per il ricongiungimento delle famiglie; informare ed orientare gli studenti in ordine alla scelta dei corsi di studio universitari e degli altri corsi di istruzione superiore, assumendo ogni iniziativa per favorire il completamento del corso di studi intrapreso e gli sbocchi professionali; agevolare l'accesso e la frequenza dei predetti corsi di istruzione superiore, con particolare riguardo ai capaci e meritevoli privi di mezzi, rimuovendo gli ostacoli di ordine economico, sociale e strutturale che determinano lo scarso rendimento e l'abbandono, anche al fine di favorire lo sviluppo di una solida coscienza civile e professionale;

- combattere e prevenire il fenomeno della dispersione scolastica nei diversi ordini scolastici e nell'università;

- sostenere l'università nell'organizzazione e nell'erogazione dei servizi in modo da potenziarne l'efficacia, predisponendo altresì, mediante opportune intese, i servizi necessari per agevolare la didattica a distanza; promuovere e sostenere lo svolgimento di attività formative, culturali, sportive e ricreative destinate agli studenti, favorendo una piena integrazione della comunità universitaria con la comunità civile;

- favorire e diffondere il servizio civile nazionale, istituire borse di studio e concorsi per studenti;

- favorire la mobilità studentesca e lo scambio di esperienze tra diverse realtà formative e professionali con particolare riguardo ai programmi di mobilità nazionale ed internazionale per ogni livello di studi;

- realizzazione di attività di ideazione, tutoring, ricerca attraverso esperti, professionisti o volontari, nell'ambito di attività di cooperazione internazionale decentrata, di cooperazione economica solidale, di cooperazione sociale per lo sviluppo locale in favore di organizzazioni, enti, che operano per attività analoghe;

- favorire l'alfabetizzazione informatica e la diffusione dell'information & communication technology nel territorio in cui opera e nelle regioni a ritardo di sviluppo, ed in particolare tra bambini ed adolescenti, anziani, donne, migranti, soggetti portatori di handicap fisici e psichici, detenuti ed ex-detenuti, tossicodipendenti, soggetti a rischio di esclusione sociale, disoccupati, lavoratori precari e persone in difficoltà in genere; ricerca, studio, ideazione, promozione, progettazione, consulenza, assistenza tecnica, coordinamento/supervisione, e realizzazione in collaborazione anche con le altre organizzazioni ed enti pubblici o privati di attività di informazione, sensibilizzazione, assistenza, orientamento, formazione strutturata a favore dei disabili fisici e psichici e delle loro famiglie al fine di favorirne l'inserimento nel mondo

del lavoro e l'integrazione sociale;

- azioni di sensibilizzazione, di consulenza ed assistenza ad imprese ed enti pubblici per promuovere l'inserimento e l'occupazione dei disabili, anche attraverso la diffusione del telelavoro; attività lavorative (produzione di beni o erogazione di servizi) finalizzate all'inserimento sociale di persone svantaggiate; conseguentemente potrà: guidare comitive turistiche e scolastiche in visite organizzate per la diffusione della conoscenza del patrimonio artistico ed ambientale; effettuare attività di mediazione, ricerca e selezione del personale e ricollocazione professionale;
- promuovere attività sociali e sviluppo di iniziative di promozione dell'occupazione sia locale che non;
- gestione di strutture turistico ricettive finalizzate alla fruizione turistica delle persone in età anziana e non;
- sviluppare l'editoria specializzata in ambito sociale, anche su supporti elettronici, stampa di arti grafiche; creare e gestire scuole private di ogni ordine e grado, corsi post diploma e post laurea;
- sensibilizzare gli enti pubblici e privati per promuovere ogni sistema di impiego per i disabili al fine di garantire loro vita autonoma e dignitosa; promuovere ed organizzare ricerche e studi sulle metodologie di inserimento nel mondo del lavoro;
- istituire agenzie di informazione e/o servizi di archivio dati; promuovere le pari opportunità e progettare e realizzare iniziative formative e di carattere sociale a favore di fasce deboli e/o svantaggiate, di donne e di anziani;
- produrre e gestire banche dati, servizi di consulenza informatica, siti internet, editoria elettronica e servizi di video conferenze;
- realizzare iniziative di ricerca di occupazione e di accoglienza per persone disabili o svantaggiate; realizzare attività di formazione per la preparazione di concorsi pubblici o privati;
- realizzare studi e ricerche di carattere sociale per conto di enti pubblici e privati, e loro pubblicazione;
- fornire servizi di consulenza ad enti pubblici ed a privati su materie riguardanti lo sviluppo economico, la pianificazione territoriale, l'attività amministrativa ed i servizi sociali e formativi; redigere piani di sviluppo, a qualsiasi livello territoriale e con riferimento ad uno o più degli aspetti indicati nel punto precedente;
- fornire servizi ambientali, agricoli e turistici correlati al "Parco delle Madonie";
- progettare e/o la gestire sportelli, centri risorse, centri informa-giovani, per l'informazione, l'orientamento, la consulenza, l'assistenza per l'inserimento lavorativo; la creazione di impresa, l'integrazione sociale, rivolti ad

anziani, disabili, donne, disoccupati, inoccupati, tossicodipendenti, emigrati, immigrati, minori, rifugiati, profughi, senzatetto, malati cronici e terminali, ex detenuti, nuovi poveri e categorie deboli in genere;

- istituire e gestire attività' di orfanotrofi, convitti e centri residenziali per l'infanzia abbandonata istituti per ciechi, sordi e muti, attività' di centri di riabilitazione per tossicodipendenti e alcolizzati, attività' di ricovero per anziani, attività di ricovero per i senzatetto, istituti di assistenza, protezione, tutela e accoglienza a favore di gestanti, madri nubili e dei loro figli, donne in difficoltà';

- analizzare, progettare, gestire e organizzare processi per la stabilizzazione di lavoratori precari;

- progettare, realizzare, sperimentare, gestire servizi per l'impiego (orientamento, incontro domanda/offerta, assestment, outplacement, etc.), e per le nuove forme di lavoro (job sharing, lavoro interinale, job rotation, etc.);

- lavori di facchinaggio, manuale e meccanizzato per enti pubblici e privati;

- raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti solidi urbani, industriali, ospedalieri, nonché scarti di lavorazione e di ogni altro rifiuto in genere con esclusione dei rifiuti radioattivi;

- custodia di posteggi pubblici e privati, di aree urbane e non, servizi di segnaletica stradale;

- servizi di custodia di immobili pubblici e privati e gestione di impianti sportivi.

Inoltre, la cooperativa sociale per il raggiungimento dei fini sociali può ancora:

- stipulare convenzioni con il personale specializzato, ove non ve ne sia disponibile tra i soci, qualora si renda necessario o utile per il migliore funzionamento della società;

- acquistare e prendere in affitto o in leasing automezzi, macchine ed attrezzi di lavoro, attrezzature, macchinari e pertinenze varie utili all'esecuzione degli scopi sociali riportati;

- studio, progettazione, sviluppo, sperimentazione, applicazione e gestione, di soluzioni e/o modelli clinico-gestionali per l'innovazione e/o integrazione del sistema organizzativo di aziende e/o organizzazioni socio-sanitarie pubbliche e/o private, nell'erogazione di prestazioni e servizi;

- costituzione di qualunque forma di partenariato o qualunque forma di collaborazione con strutture pubbliche o private;

- partecipazione a bandi di gara internazionali, della unione europea, nazionali e regionali;

- progettazione e realizzazione e/o gestione di percorsi

formativi, anche per la riqualificazione del personale interno, in ambito sociale, sanitario e socio-sanitario;

- progettazione, realizzazione e/o gestione di case di cura tecnicamente organizzate per lo svolgimento d'attività medico-chirurgiche ed assistenziali in genere nonché riabilitazione e lungodegenza;
- progettazione, realizzazione e gestione di residenze sanitarie assistite ed in genere di cliniche o comunità d'assistenza per malati psichiatrici e strutture sanitarie riabilitative;
- attività di consulenza prestata ad enti e/o aziende pubbliche e/o private per la realizzazione e/o gestione di strutture sanitarie tecnicamente organizzate per lo svolgimento di attività medico-chirurgiche, assistenziali in genere;
- progettazione, realizzazione e/o gestione di impianti polivalenti per i settori sociali e sanitari e/o socio-sanitari;
- progettazione, realizzazione e/o gestione di strutture e/o processi per i servizi residenziali di tipo familiare, consistenti comunità alloggio, case famiglia e/o altre strutture residenziali, dotate di personale in possesso di idonea specializzazione, finalizzati a creare convivenza fra i soggetti deboli e/o svantaggiati privi, anche temporaneamente, di idonea sistemazione familiare naturale e/o affidataria e di un ambiente di vita adeguato;
- progettazione, realizzazione e/o gestione di servizi per la promozione culturale e l'educazione permanente di cui all'art.10 della L.R. 2 Gennaio 1979 n. 1 da parte dei soggetti portatori di handicap;
- progettazione, realizzazione e/o gestione di servizi di refezione e di ristorazione a servizio di case albergo per anziani, minori, inabili, extracomunitari, soggetti svantaggiati e tutte le categorie protette, case alloggio, scuole, comuni, enti e/o aziende pubbliche e private anche attraverso la gestione di buoni-pasto;
- progettazione, realizzazione e/o gestione di iniziative che consentono il contatto tra la scuola e l'ambiente rurale per contribuire a diffondere la conoscenza e l'amore per la natura fra i giovani, guidare comitive in visite organizzate per la diffusione della conoscenza del patrimonio artistico ed ambientale;
- progettazione, realizzazione e/o gestione di beni e servizi finalizzati alla valorizzazione degli sport, alla realizzazione di attività agonistiche e sportive di gruppo o individuali, in palestre, campi attrezzati per i vari sport, piscine etc.; nonché la preparazione fisica, atletica e sportiva a qualsiasi livello e aperta a tutte le età mediante personale specializzato.

Infine, la cooperativa, per il raggiungimento di tutti gli

scopi sopraddeati, potrà:

- usufruire di contributi, sussidi, finanziamenti agevolati e di tutte le provvidenze in genere previste dalle leggi emanate ed emanande statali, regionali, comunitarie, e di ogni altro ente;
- gestire servizi e/o progetti nel settore sanitario, soci-riabilitativo, socio-educativo e socio-assistenziale, in forma diretta e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e/o privati in genere
- gestire direttamente e/o partecipare alla gestione di servizi e/o progetti previsti dai piani di zona come la Legge 328/2000;
- gestire tutte le attività e i servizi socio-assistenziali di cui alla L. R. 22/1986, e successive modifiche ed integrazioni.;
- compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 Gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative;
- emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese aventi oggetto affine o connesso al proprio, a scopo di stabilire investimento e non di collocamento sul mercato;

Per il raggiungimento dei suoi scopi sociali e mutualistici potrà svolgere qualsiasi attività creditizia e finanziaria (ad eccezione dell'intermediazione, della locazione finanziaria e della raccolta del risparmio presso il pubblico) atte a raggiungere gli scopi sociali e potrà assumere obbligazioni, concedere avalli, fidejussioni, pegni, ipoteche o altre garanzie reali anche a favore di terzi e potrà acquisire brevetti, licenze, procedimenti di fabbricazione; sempre per il conseguimento del proprio oggetto sociale potrà partecipare ad associazioni, consorzi e fondazioni sia in Italia sia all'estero e potrà avvalersi di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge.

La cooperativa sociale si impegna nel servizio civile nazionale per contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani attraverso la difesa della patria con mezzi ed attività non militari, favorisce la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale, la tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed all'educazione alla pace fra i popoli.

La cooperativa, nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, tecnico e industriale necessarie od

utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

La cooperativa potrà istituire, sedi secondarie, sia in Italia che all'estero, nonchè affidare a terzi appalti, subappalti o prestazioni di opere, anche intellettuali, altresì, la società potrà assumere appalti da enti pubblici e/o privati, come anche stipulare accordi e convenzioni con regioni, province, comuni e con ogni altro organismo pubblico o privato anche nazionale o europeo purché nel rispetto delle norme di legge in materia ed al fine di meglio perseguire, anche indirettamente, lo scopo e l'oggetto sociale..

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albo elenchi.

La presente elencazione ha valore esemplificativo e non tassativo e, pertanto la cooperativa potrà compiere ogni altra opera attinente allo scopo sociale, anche qui non espressamente prevista.

La cooperativa sociale, può svolgere ogni attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonchè compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti al medesimo.

La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci. Salvo diversa disposizione i versamenti effettuati dai soci in favore della società sono da considerarsi infruttiferi.

Art. 6 - Regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.

Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo.

Art. 7 - Normativa applicabile

Alla cooperativa si applicano, per quanto non previsto dal presente statuto e nel rispetto delle norme di cui alla

legge 381/91, D.Lgs. 112/2017, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

Il superamento dei limiti stabiliti dall'art. 2519 c.c. determina l'obbligo per gli amministratori di convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto. I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso.

SOCI

Cooperatori - Soci Volontari - Soci Speciali - Soci svantaggiati

Art. 8 - Numero e requisiti dei soci

1 - Il numero dei soci cooperatori non può essere inferiore al minimo stabilito dall'articolo 2522 del codice civile ed è illimitato.

2 - Possono essere soci le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto sociale della cooperativa e comunque coloro che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

3 - Possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale.

4 - I nuovi soci lavoratori possono essere ammessi in una categoria speciale ai sensi dell'Art. 2527, comma 3 del codice civile, in ragione dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa sociale.

I nuovi soci lavoratori ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci lavoratori.

Al termine di un periodo di anni 2 (due) il nuovo socio lavoratore è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci lavoratori. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa decisione.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476, comma 2, del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 14 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 15 del presente statuto:

a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;

b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;

c) il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo

anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci lavoratori.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci lavoratori, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti professionali maturati. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione. Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.

5 - Il socio lavoratore o prestatore, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con l'apposito regolamento.

6 - Possono essere soci le persone svantaggiate indicate dall'art.4 comma 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381 nella misura di almeno il 30% dei soci.

7 - Non possono essere soci coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenze dirette, imprese identiche o affini a quella cooperativa ed in concorrenza con quest'ultima, salvo diversa deliberazione del consiglio di amministrazione assunta in conformità alle leggi speciali in materia di cooperazione di lavoro.

8 - I soci hanno diritto alla remunerazione del lavoro o della prestazione erogata a favore della cooperativa. In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito regolamento, redatto dall'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea ordinaria dei soci. Il regolamento

interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte. Il regolamento interno può definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.

9 - La cooperativa sociale, in quanto impresa sociale di diritto ed ente del terzo settore, può avvalersi di volontari nello svolgimento della propria attività, dei quali deve tenere nota in un apposito registro, purché non svolgono la loro attività in modo occasionale. Resta ferma la disposizione della legge 381/1991 per cui se i volontari sono anche soci, devono essere iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci.

10 - La cooperativa non può retribuire i volontari, stante la gratuità e l'assenza di lucro della sua attività. Quanto a rimborsi e assicurazione, trova applicazione anche il Dlgs 117/2017 (art. 17 e 18). Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute purché documentate, anche a mezzo di autocertificazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

La cooperativa che si avvale di volontari deve assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

In aggiunta a quanto sopra, il numero dei soci volontari impiegati nell'attività d'impresa non può superare la metà del numero complessivo dei soci

Art. 9 - Procedura di ammissione

Il contenuto della domanda di ammissione è stabilito con regolamento ai sensi del precedente articolo 6 (sei) ovvero con delibera dell'organo amministrativo.

L'organo amministrativo deve provvedere sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica in concreto svolta dalla cooperativa.

In relazione allo scopo mutualistico e all'attività della cooperativa, nonché in relazione agli interessi e ai requisiti dei soci previsti dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori devono pertanto tenere conto:

delle dichiarazioni contenute nella domanda;
della documentazione ad essa allegata;
di ogni altra informazione comunque acquisita;
della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare rapporti mutualistici idonei a soddisfare l'interesse dell'a- spirante socio;
della compatibilità della ammissione del nuovo socio con l'effettiva e concreta capacità delle cooperativa di soddisfare gli interessi dei propri soci.
L'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata sul libro dei soci.
Il rigetto deve essere motivato e deve essere comunicato agli interessati entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministra- tori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunica- zione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibera su tale argomento in occasione della sua prima successiva convocazione.
Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 10 - Diritti dei soci

Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge.

In particolare spettano ai soci il diritto di voto, il diritto a- gli utili e ai ristorni, il diritto di recesso e di controllo dell'attività degli amministratori in conformità a quanto stabili- to dalla legge e dal presente statuto.

Art. 11 - Obblighi dei soci

Il socio deve versare l'importo della quota sottoscritta.

Il socio ammesso dopo l'approvazione del primo bilancio di esercizio deve inoltre versare:

il sovrapprezzo eventualmente determinato in precedenza dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio, la tassa di ammissione annualmente stabilita dall'organo amministrativo in relazione alle relative spese di istruttoria.

Il socio, sotto pena dell'esclusione, ha l'obbligo di instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformità ai regolamenti approvati.

Il socio è inoltre tenuto alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio. Gli amministratori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel predetto libro.

Art. 12 - Trasferimento delle quote dei soci cooperatori

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al tribunale.

In alternativa alla autorizzazione, gli amministratori possono comunicare al socio l'intenzione di fare acquistare la quota di cui si propone la cessione, alle medesime condizioni proposte dal socio, da parte della cooperativa o di un terzo che abbia i requisiti per divenire socio. Tale comunicazione ha effetto vincolante per il socio che ha proposto la cessione, ferma la sua facoltà di recedere entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.

Art. 13 - Acquisto di quote proprie

Gli amministratori possono acquistare o rimborsare quote della cooperativa, se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE

Art. 14 - Recesso

Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti dal presente statuto e dalla legge sulle società cooperative e dalle norme sulla società a responsabilità limitata in quanto compatibili.

In particolare sono cause di recesso:

- a - la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione;
- b - la ricorrenza di una delle cause di esclusione;
- c - la trasformazione della cooperativa in altro tipo di società o altro ente (la perdita dei requisiti di cmp);
- d - il trasferimento della residenza del socio in una Provincia diversa da quella in cui la cooperativa svolge la propria attività;
- e - la cessazione dell'attività della cooperativa nella Provincia in cui il socio ha la residenza o il domicilio.

Il recesso non può essere parziale. Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo di lettera raccomandata.

Gli amministratori devono esaminare la domanda di recesso

entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Se sussistono i presupposti del recesso gli amministratori danno comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne comunicazione al socio il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale. Gli amministratori non possono delegare i compiti di cui sopra. Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici, con la chiusura dell'esercizio in corso se il recesso è stato comunicato entro il mese di settembre, con la chiusura dell'esercizio successivo se il recesso è stato comunicato dopo il 1° ottobre.

Art. 15 - Esclusione

L'esclusione del socio cooperatore, può aver luogo:

- 1) per il mancato pagamento della quota sottoscritta;
- 2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;-
- 3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società e per l'esercizio, in proprio, da parte del socio di imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio dell'attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa;
- 4) per interdizione, inabilitazione, condanna del socio ad una pena che comporta la sua interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici;
- 5) per fallimento del socio;
- 6) negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto. L'esclusione è deliberata dall'assemblea, previa intimazione da parte degli amministratori al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 16 - Morte del socio

Gli eredi del socio defunto hanno diritto al rimborso della quota secondo le disposizioni di legge e del presente statuto. Su richiesta, l'Organo Amministrativo può consentire agli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società di subentrare nella partecipazione del socio deceduto. Nel caso di pluralità di eredi

subentranti, gli stessi, devono nominare un rappresentante comune.

Art. 17 - Liquidazione e rimborso della quota

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Essa comprende:

- a) il valore nominale della quota, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale;
- b) la frazione di quota assegnata al socio a titolo di distribuzione dei ristorni, come consentito dall'art. 2545 sexies C.C..

La liquidazione della partecipazione sociale non comprende anche il rimborso del sovrapprezzo.

Il pagamento deve essere effettuato nel termine massimo di novanta giorni dall'approvazione del bilancio. Per la parte di liquidazione eccedente l'originario conferimento del socio, e corrispondente alla frazione di quota assegnata al socio medesimo a titolo di distribuzione dei ristorni, come consentito dall'art. 2545 sexies c.c., il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare una dilazione nel pagamento, in più rate, ed entro il termine massimo di cinque anni. A fronte di tale dilazione verranno corrisposti gli interessi legali.

Art. 18 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Art. 19 - Trattamento normativo ed economico dei soci lavoratori

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro

prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, con importi non inferiori ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe. Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte. La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive. In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, l'organo amministrativo potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa dei soci.

L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti.

PATRIMONIO E MUTUALITA'

Art. 20 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato:
 - dai conferimenti dei soci operatori;
 - dai conferimenti dei soci sovventori, costituenti il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
 - dai conferimenti di soci o di terzi, rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa;
- b) dalla riserva legale;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge.

Art. 21 - Capitale sociale

Il capitale sociale è variabile ed illimitato; è costituito da un numero di quote individuali, una per ogni Socio, corrispondente al numero complessivo dei Soci.

Le quote sono indivisibili. Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore al minimo né superiore al massimo stabilito dalla legge.

Art. 22 - Bilancio

L'esercizio sociale dura dodici mesi e va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono alla redazione del bilancio sociale in conformità alla legge (Decreto Legislativo 112/2017) e con l'obbligo di manifestare una rigida trasparenza gestionale, non omettendo alcun requisito relativo. Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano

particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Art. 23 - Utili

È espressamente vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della società, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ETS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Di conseguenza, è obbligatorio impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

La relativa delibera provvede a destinarli:

- a) alla riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento;
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della co- operazione, nella misura prevista dalla legge;
- c) alla riserva straordinaria;
- d) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari nei limiti imposti dalla legge;
- e) alle altre riserve statutarie e volontarie.

Art. 24 - Strumenti finanziari

La cooperativa può emettere strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni.

Ai possessori di strumenti finanziari potranno essere attribuiti:-

- a) diritti di amministrazione e patrimoniali;
- b) unicamente diritti patrimoniali.

Gli strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione possono essere offerti in sottoscrizione solo a investitori qualificati.

Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi, la nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria.

I possessori di strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione potranno eleggere sino ad un terzo degli amministratori e dei componenti l'organo di controllo.

Art. 25 - Prevalenza della mutualità

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) è fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La cooperativa si avvale prevalentemente e maggioritariamente, nello svolgimento della propria attività, dei conferimenti dei so-ci. Gli amministratori documentano tale condizione di prevalenza in nota integrativa al bilancio evidenziando contabilmente che il valore dei conferimenti dei soci è superiore al 50% del totale del valore dei conferimenti di cui all'art. 2425, 1° comma, punto B6.

Art. 26 - Ristorni

In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori,

l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci.

I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento, con la precisazione che la qualità degli scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento a:

- la qualità dei beni o servizi acquisiti dal socio;
- la qualità delle prestazioni lavorative dei soci;
- la qualità dei beni o servizi approntati dai soci.

DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEA

Art. 27 - Modalità di assunzione delle decisioni

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti esprimibili in assemblea generale sottopongono alla loro approvazione.(Art. 2479 c. 1 del codice civile).

In ogni caso sono riservate alla competenze dei soci:

- 1) Approvazione del bilancio e distribuzione degli utili;
- 2) La nomina degli Amministratori;
- 3) La nomina nei casi previsti dal nuovo art. 2477 dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
- 4) Le modifiche dell'atto costitutivo;
- 5) La decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazioni dei diritti dei soci.

Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, con metodo

assembleare, con disciplina uniforme del rapporto sociale e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo. All'organo assembleare viene affidato l'adozione di decisioni riguardanti l'amministrazione della società, ad eccezione del compimento degli atti che l'art. 2475, comma 5, c.c. affida esclusivamente agli amministratori, quali la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale sociale.

Art. 28 - Convocazione

L'assemblea, ordinaria e straordinaria ai sensi di legge, è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza. Esso potrà contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

A cura degli amministratori, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, tale avviso deve essere: inviato ai soci e agli altri aventi diritto, con mezzi di comunicazione, anche informatica, che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo o al recapito proprio del rispettivo mezzo di comunicazione in base a specifica dichiarazione del socio destinatario e come tale risultante dal libro dei soci.

In ogni caso l'avviso di convocazione deve essere anche affisso presso la sede sociale nei quindici giorni che precedono quello in cui si tiene l'adunanza.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega tutti gli aventi diritto al voto e tutti gli amministratori. Tuttavia in tale ipotesi, dovrà darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte agli amministratori, sindaci e revisore non presenti.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio italiano.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, tra loro collegati con mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o

trasmettere documenti.

In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'assemblea deve essere altresì convocata su richiesta dei soci, ai sensi dell'art. 2367 c.c., quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo dei voti spettanti ai soci.

La presidenza dell'assemblea spetta al presidente del consiglio di amministrazione oppure, in caso di sua mancanza o assenza, al consigliere più anziano di età. In via subordinata l'assemblea designa come presidente uno qualsiasi degli intervenuti.

Art. 29 - Maggioranze costitutive e deliberative

L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, tanto in prima come in seconda convocazione, è validamente costituita e delibera validamente con le maggioranze, calcolate secondo il numero di voti spettanti ai soci, previste dalla normativa tempo per tempo vigente sulle società a responsabilità limitata, se non deroga dalla specifica disciplina delle società cooperative.

Art. 30- Intervento in assemblea e diritto di voto

Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci.

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ogni socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore nominale della sua quota.

Ai soci sovventori spetta il diritto di voto con le modalità e nei limiti previsti dalla legge e, conformemente alla deliberazione che ne determina l'emissione, dal presente statuto.

Il diritto di voto è sospeso per i soci che, dopo averne ricevuto richiesta per iscritto da parte degli amministratori, non hanno pagato in tutto o in parte la quota, e per quelli nei cui confronti è stato intrapreso il procedimento di esclusione.

Art. 31 - Rappresentanza nell'assemblea

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci. La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di subdelega; essa deve essere conservata dalla cooperativa.

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di 2 (due) soci.

AMMINISTRAZIONE

Art. 32 - Forme di amministrazione

Ai sensi dell'art. 1 comma 936 legge 205/2017 La cooperativa può essere amministrata esclusivamente da un consiglio di amministrazione composto da tre a sette membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori.

Il consiglio dura in carica tre esercizi e comunque sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio

I componenti del consiglio di amministrazione sono rieleggibili.

Art. 33 - Consiglio di amministrazione

Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente ed il Vice Presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.

Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia ovvero nei Paesi dell'Unione Europea, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con avviso recapitato almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima. Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dal vice presidente o, in mancanza dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sotto- scritto dal presidente e dal segretario.

I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni cui possono impugnare le deliberazioni assembleari, in quanto compatibili.

Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purché:

sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della

riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali.

La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

Art. 34 - Sostituzione degli amministratori

Per la sostituzione dei componenti il consiglio di amministrazione nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 c.c..

Art. 35 - Poteri di gestione

Al consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione della cooperativa.

La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'art. 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. (art. 2475 comma 1, c.c.)

Il consiglio di amministrazione nell'ambito dei poteri può nominare, determinandone i poteri, direttori, istitutori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Art. 36 - Deleghe

Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c., può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci.

Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di cinque membri. I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione. Segretario del comitato esecutivo è il segretario del consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal presidente. Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il

consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e votanti.

Art. 37 - Rappresentanza

La rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio di amministrazione, al Vice Presidente, agli amministratori delegati secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina.

Nel caso di assenza o impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.

Art. 38 - Rimborsi e compensi

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

L'assemblea determina il compenso degli amministratori. L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

CONTROLLO

Art. 39 - Controllo dei soci

I soci esercitano i poteri di controllo diretto loro attribuiti dalla legge. I poteri di cui al comma precedente non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Art. 40- Organi

Quale organo di controllo, ai sensi del Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 i soci devono nominare un revisore dei conti o un sindaco unico.

La nomina del Sindaco è obbligatoria nei casi previsti dal nuovo art. 2477 c.c.. In caso di nomina del Sindaco o del revisore, ad essi si applicano le norme di cui agli artt. 2397 e seguenti del codice civile.

Art. 41 - Sindaco Unico

Il Sindaco, se nominato, deve essere scelto fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia e viene nominato con decisione dei soci.

Il sindaco resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico ed è rieleggibile.

Il compenso del sindaco è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata dell'ufficio. La cessazione del sindaco per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui esso è stato sostituito o confermato.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c..

Il sindaco può essere revocato solo per giusta causa e con

decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato. In caso di morte, rinuncia o decadenza del sindaco, l'Assemblea provvede, nel più breve tempo possibile, alla sua sostituzione.

Il Sindaco ha i doveri ed i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis c.c., ed esercita il controllo contabile sulla società. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408 del codice civile.

Art. 42 - Revisore contabile

Salvi i casi di nomina obbligatoria dell'Organo di Controllo, i soci, in alternativa allo stesso, possono, in ogni momento, nominare un revisore contabile scelto tra gli iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il revisore ha la medesima durata in carica nonché le stesse funzioni, competenze e poteri del Sindaco.

CONTROVERSIE

Articolo 43

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta mediante il ricorso ad un Organismo di Conciliazione regolarmente iscritto presso il Ministero di Grazia e Giustizia, su richiesta della parte più diligente e/o delle parti interessate.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle

promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Qualora il ricorso alla citata procedura di conciliazione media- zione dovesse risolversi con un esito negativo, la controversia insorta dovrà essere risolta da un arbitro nominato, su richiesta della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo dove ha sede la cooperativa.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro. L'arbitro dovrà decidere entro trenta giorni dalla nomina, e deciderà in via irrituale secondo diritto. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti. Sono soggette alla disciplina dell'arbitrato, qualora la procedura di conciliazione - mediazione dovesse risolversi con un esito negativo, anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero

quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 44 - Scioglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea nomina uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;

in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;

a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;

i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Articolo 45 Prevalenza della mutualità - Devoluzione

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotto il capitale sociale, deve essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 46 Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea che lo approverà con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

F/to: MARIA ANTONIETTA NORATO - FRANCESCA SOTTILE - FLORIANA FARINELLA - BRUCATO MARIA MADDALENA NOTAIO - SIGILLO.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato
su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. n.82/2005 e
succ. modifiche, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

ESENTE BOLLO: D.Lgs 460/97 e Art.82 c.5 del D.Lgs 117/2017.

Gangi (PA), li 06 ottobre 2025

F.to digitalmente: Brucato Maria Maddalena Notaio - sigillo